



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Ufficio di Polizia Municipale

Prot. n. 10037

Ordinanza n. 57 /2021

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione e della sosta sulla strada di lottizzazione artigianale, nei pressi della Via Dante Mattii, per il giorno 10 luglio 2021.

Il Responsabile del Servizio

Vista la richiesta del 5/7/2019 della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio, pervenuta il 6/7/2021 al n. 10014 del protocollo comunale, con la quale si chiede l'utilizzo della strada di lottizzazione artigianale, nei pressi della Via Dante Mattii, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del giorno 10 luglio 2021, per poter effettuare delle prove pratiche di guida sicura con l'autoambulanza;

In base alle indicazioni espresse, al riguardo, dall'Amministrazione Comunale;

Ravvisata la necessità di interdire la sosta e la circolazione dei veicoli, per facilitare il regolare svolgimento di quanto richiesto, a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 109 -comma 2- del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Richiamato il decreto sindacale n. 5 del 29/6/2021 inerente la responsabilità del servizio di P.M.;

ORDINA

E' fatto temporaneo divieto di transito e di sosta sulla strada della lottizzazione artigianale, nei pressi della Via Dante Mattii, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del giorno 10 luglio 2021 e, comunque, fino al termine delle prove relative.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, nonché i veicoli interessati dalle prove di guida in questione, sono esentati dalle prescrizioni sopra indicate, rese note con apposita segnaletica temporanea verticale, da apporsi a cura e sotto la responsabilità della Confraternita di Misericordia di Montegiorgio, cui la presente viene notificata.

Avverte che:

- in caso di mancata osservanza della presente ordinanza verranno applicate la sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Montegiorgio, 6 luglio 2021

Il Responsabile del Servizio di P.M.

dott.ssa Mariarita Vertecchi

